

UE: equivalenza raggiunta, ma non le pari opportunità

Informazioni sulla presentazione di Antimo Perretta, vicepresidente ASA, in occasione della conferenza stampa annuale del 3 febbraio 2016

Dal 1° gennaio 2016, con Solvency II l'UE riconosce l'equivalenza della regolamentazione svizzera e della sorveglianza per gli assicuratori privati. A livello pratico ciò significa che:

1. Nella sorveglianza di gruppi, la sorveglianza della Finma è equivalente a quella dell'UE.
2. Gli obblighi per l'ammissione e i requisiti di solvibilità della Svizzera (Test svizzero di solvibilità SST) vengono riconosciuti equivalenti a Solvency II.
3. I riassicuratori svizzeri sono equiparati a quelli dell'UE.

Equivalenza	Effetto	Chi concerne	Significato
1. Sorveglianza di gruppi	La sorveglianza di gruppi della Finma, che si basa sull'SST, è equivalente a quella dell'UE basata su Solvency II.	I gruppi assicurativi con sede principale in Svizzera, che quindi non devono più sottoporsi a una doppia sorveglianza di gruppi (una in Svizzera e una nell'UE) e possono così risparmiare sui costi. Zurich, Swiss Re, Swiss Life, Basilese Assicurazioni, Helvetia	Questi gruppi, presenti in diversi Paesi, non devono più soddisfare diverse richieste consolidate in materia di vigilanza, ma soltanto una.
2. SST è equiparato a Solvency II	Gli obblighi per l'ammissione e i requisiti di solvibilità della Svizzera (Test svizzero di solvibilità SST) vengono riconosciuti equivalenti dall'UE.	Le filiali svizzere di gruppi assicurativi dell'UE, visto che i requisiti di solvibilità delle filiali svizzere possono essere considerate nel calcolo della solvibilità del gruppo dell'UE. AXA Winterthur, Allianz Suisse, Generali Svizzera, ecc.	Il sorvegliante di un gruppo assicurativo dell'UE riconosce l'equivalenza dei requisiti di solvibilità per le proprie filiali svizzere. In pratica, però, questo riconoscimento ha un'utilità limitata, visto che di regola i requisiti maggiori dell'SST fanno sì che le filiali svizzere, oltre all'SST, continuano a riferire cifre secondo Solvency II per la solvibilità della sede principale dell'UE.
3. Equivalenza riassicuratori	È riconosciuta l'equivalenza dei sistemi di solvibilità dell'SST e di Solvency II per i riassicuratori.	Importante per i riassicuratori svizzeri che ora nel SEE vengono trattati esattamente come i riassicuratori locali (per es. divieto di discriminazione). Swiss Re, SCOR Switzerland, New Re, Trans Re, Amlin, ecc.	Alcuni Paesi UE avevano una politica discriminante nei confronti di riassicuratori non appartenenti all'UE (per es. depositi). Questo protezionismo non era però diretto soltanto verso la Svizzera, ma anche verso altri Paesi non UE. Con questa equivalenza spariscono queste discriminazioni verso i riassicuratori svizzeri nell'UE.

Ciò non permette però ancora di raggiungere un level playing field, vale a dire una situazione di pari opportunità nella concorrenza tra gli assicuratori svizzeri e UE.